

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 14-4807

Integrazione e modifica alla DGR n. 11 - 4590 del 24 settembre 2012.

A relazione del Presidente Cota:

La legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” prevede che la Regione sulla base della programmazione regionale degli enti locali determini le risorse necessarie per l’esercizio del TPL.

Queste risorse, disponibili sul bilancio regionale, sono ripartite alle Province, ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nonché all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

La manovra finanziaria nazionale relativa all’anno 2012, al fine di fronteggiare il protrarsi della crisi economica – produttiva degli Stati appartenenti all’area-Euro, ha introdotto una serie di misure volte al risanamento economico - finanziario del nostro Paese.

L’avvio di questo processo e la drastica riduzione dei trasferimenti economici dallo Stato alle Regioni, determina, per ogni settore alimentato dalla finanza pubblica, la necessità di adottare i dovuti provvedimenti miranti all’adeguamento della spesa con le entrate previste.

Anche la Regione Piemonte nel settore del trasporto pubblico locale ha dovuto pertanto attivare una serie di misure volte all’efficientamento ed alla razionalizzazione di tale sistema.

Già con le deliberazioni di Giunta regionale n. 15 – 1761 del 28 marzo 2011 e n. 35 – 2942 del 28 novembre 2011 sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale 2011 è stato impostato un efficientamento dei costi che, sviluppandosi attraverso una razionalizzazione della spesa, ha comportato una contrazione delle risorse in materia di trasporto pubblico locale assegnate agli Enti soggetti di delega.

Sulla base delle risorse relative all’anno 2010, incrementate delle risorse aggiuntive, è stata effettuata una riduzione della spesa determinata nel 3% per l’anno 2011, del 15% per l’anno 2012 e del 17% rispettivamente per gli anni 2013 e 2014.

I provvedimenti amministrativi regionali sopraccitati, nonché gli atti consequenziali ed attuativi, sono stati oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Piemonte da parte di una pluralità di soggetti, tra i quali: Provincia di Torino (R.G. n. 732/11), Comune di Torino (R.G. n. 731/11 e 145/12), Comune di Novara (R.G. n. 297/12), Comune di Cuneo (R.G. n. 283/12), Comune di Alba (R.G. n. 281/12), Comune di Bra (R.G. n. 282/12), GTT spa (R.G. n. 711/11 e 120/12) e SUN spa (R.G. n. 122/2012).

Il TAR, con ordinanze cautelari in data 16.12.2011 e 23.02.2012, ha sospeso l’efficacia della D.G.R. n. 15 – 1761 del 28 marzo 2011 e della D.G.R. n. 35 – 2942 del 28 novembre 2011 e dei conseguenti atti attuativi, relativamente alle annualità 2011 e 2012.

Valutata l’opportunità di comporre transattivamente il contenzioso tra la Regione Piemonte ed i citati ricorrenti eliminando le implicazioni giudiziarie che esso comporta è stata adottata la D.G.R. n. 11 – 4590 del 24 settembre 2012 con la quale sono stati approvati gli schemi di accordi transattivi.

Nel suddetto provvedimento inoltre è stata contemplata la revoca delle DD.G.R. n. 15 – 1761 del 28 marzo 2011 e n. 35 – 2942 del 28 novembre 2011 e contestualmente rideterminate le riduzioni da applicare sulle compensazioni per il trasporto pubblico locale di superficie nella misura del 3% per il 2011, del 9% per il 2012 e del 15% per il 2013.

La revoca delle deliberazioni sopra richiamate, finalizzata al perseguimento di accordi transattivi con i ricorrenti e rideterminazione delle percentuali di riduzione in materia di TPL è da intendersi limitata esclusivamente ai compensativi per i servizi minimi su gomma e per le agevolazioni tariffarie inerenti le categorie dei diversamente abili e delle forze dell'ordine, restano pertanto in vigore le riduzioni delle risorse per i servizi ferroviari, pari al 10% con decorrenza dal 1° luglio 2012, già contemplate nella D.G.R. n. 35 – 2942 del 28 novembre 2011.

Analogamente resta in vigore quanto stabilito nella D.G.R. n. 15 – 1761 del 28 marzo 2011 in merito alla richiesta delle città di Ivrea e Pinerolo di trasferire le risorse di loro competenza in materia di TPL direttamente alla Provincia di Torino.

Per quanto sopra;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni in premessa che quanto stabilito in merito alla revoca dei provvedimenti della Giunta regionale n. 15 – 1761 del 28 marzo 2011 e n. 35 – 2942 del 28 novembre 2011, contemplata nella D.G.R. n. 11 – 4590 del 24 settembre 2012, è da riferirsi esclusivamente alle percentuali di riduzione sui compensativi per i servizi minimi su gomma e per le agevolazioni tariffarie inerenti le categorie dei diversamente abili e delle forze dell'ordine, restando in vigore le riduzioni delle risorse per i servizi ferroviari, pari al 10% con decorrenza dal 1° luglio 2012, già contemplate nella D.G.R. n. 35 – 2942 del 28 novembre 2011.

Analogamente resta in vigore quanto stabilito nella D.G.R. n. 15 – 1761 del 28 marzo 2011 in merito alla richiesta delle città di Ivrea e Pinerolo di trasferire le risorse di loro competenza in materia di TPL direttamente alla Provincia di Torino.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)